



Comune di Santo Stefano in Aspromonte

Città Metropolitana di Reggio Calabria

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE E DELLA CONCESSIONE DEI BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI E DEI BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

TITOLO I

Capo I

Art. 1 - Finalità

1. Il Comune di Santo Stefano in Aspromonte, in conformità alle finalità del vigente c.d. codice antimafia e ss.mm.ii. promuove il riuso per finalità istituzionali e sociali, dei beni immobili e dei beni mobili iscritti in pubblici registri confiscati alla 'ndrangheta ed alle altre forme di criminalità organizzata, entrati a far parte del patrimonio indisponibile dell'Ente, come strumento di sviluppo e di riscatto del territorio e come attestazione della rivalsa sociale della legalità sulla criminalità e intervento di sviluppo locale, in relazione alle politiche di promozione sociale, culturale, ambientale, nonché alle politiche di crescita economica e di occupazione, atte a combattere il disagio sociale e l'emarginazione.
2. Promuove altresì l'uso per finalità istituzionali dei beni mobili di terzi rinvenuti in immobili confiscati ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 48 comma 7 bis introdotto nel c.d. codice antimafia dalla Legge n° 161 del 17 ottobre 2017.
3. Sostiene e promuove l'istituzione dei tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate presso la Prefettura di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 41 ter introdotto nel c.d. codice antimafia dalla Legge n° 161 del 17 ottobre 2017.

Art. 2 - Principi

1. L'Ente, per il perseguimento delle finalità di cui all'art.1 del presente regolamento, conforma la propria azione amministrativa ai principi di pubblicità, di trasparenza e di libera concorrenza tra privati nel rapportarsi ad essa.

Art. 3 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in conformità con le norme previste dal vigente codice antimafia e ss.mm.ii., disciplina le procedure, le modalità, i criteri e le condizioni per la destinazione, l'utilizzo e l'assegnazione, da parte dell'Ente, in favore dei soggetti indicati dall'art. 48 del codice antimafia, dei beni mobili iscritti in pubblici registri e dei beni immobili confiscati alla 'ndrangheta ed alle altre forme di criminalità organizzata che l'Ente non intende utilizzare per fini propri nonché per l'uso istituzionale dei beni mobili di terzi rinvenuti in immobili confiscati di cui all'art. 48 comma 7 bis introdotto nel c.d. codice antimafia dalla Legge n° 161 del 17 ottobre 2017.

Capo II

Art. 4 - Enti beneficiari. Assegnazione beni immobili confiscati

1. L'Ente assegna, mediante provvedimento di concessione in uso, ai soggetti indicati dall'art. 48 comma 3 del Decreto Legislativo n° 159/2011 (c.d. Codice antimafia) e ss.mm.ii., i beni immobili confiscati alla 'ndrangheta ed alle altre forme di criminalità organizzata, entrati a far parte del proprio patrimonio indisponibile e non utilizzati per proprie finalità istituzionali o sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali.

Art. 5 - Redazione e pubblicazione elenco beni confiscati disponibili

1. L'Area Tecnica di questo Ente provvederà, entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, a redigere un apposito elenco dei beni mobili iscritti in pubblici registri e dei beni immobili acquisiti al patrimonio dell'Ente a seguito di confisca per fatti di mafia ai sensi del Decreto Legislativo n° 159/2011 e ss.mm.ii. entrati a far parte del patrimonio indisponibile dell'Ente.
2. Il suddetto elenco dovrà essere pubblicato con adeguate forme e in modo permanente sul sito

istituzionale del Comune di Santo Stefano in Aspromonte.

3. Tutti i beni immobili censiti nell'elenco devono essere catalogati con il relativo stralcio planimetrico ai fini dell'esatta individuazione e devono riportare i dati concernenti, la natura, l'estensione, il valore, la consistenza, la destinazione e lo stato d'uso del bene, nonché, in caso di assegnazione già avvenuta a terzi, i dati identificativi del concessionario, gli estremi, l'oggetto, la durata dell'atto di concessione.

4. L'elenco dei beni immobili su richiamati deve essere diviso in due sezioni distinte: una dedicata ai beni non ancora assegnati ed una dedicata ai beni già assegnati e dovrà essere redatto ai sensi dell'art. 48 comma 3 lettera c) del nuovo codice antimafia e ss.mm.ii. ed aggiornato con cadenza mensile.

5. Tutti i beni mobili iscritti in pubblici registri saranno censiti e catalogati per modello, cilindrata, anno di immatricolazione e stato d'uso del bene nonché, in caso di assegnazione già avvenuta a terzi, di dati identificativi del concessionario, degli estremi, dell'oggetto e della durata dell'atto di concessione ed il relativo elenco sarà aggiornato con cadenza mensile.

6. Entrambi i su richiamati elenchi, saranno comunque aggiornati dal settore competente in materia, ogni qualvolta verranno acquisiti al patrimonio dell'Ente nuovi beni assegnati dall'ANBSC.

Art. 6 - Commissione per la concessione dei beni confiscati alla 'ndrangheta ed alle altre forme di criminalità organizzata

1. La Commissione per la concessione dei beni confiscati alla 'ndrangheta ed alle forme di criminalità è un organo consultivo esterno, composto da n. 3 (tre) componenti, nominata dal Responsabile dell'Area Tecnica, che si pronuncia a mezzo rilascio di parere obbligatorio e vincolante.

La Commissione così composta procede alla nomina di un Presidente tra i suoi componenti.

Tali componenti della Commissione saranno scelti tra:

- n. 1 componente tra gli appartenenti ad Organi di Polizia locale e/o statale;
- n. 2 componenti, tra soggetti in possesso di comprovata esperienza maturata nel campo delle attività sociali, quali rappresentanti di Enti ed Associazioni maggiormente riconosciuti per la lotta ad ogni forma di criminalità. Ovvero tra rappresentanti o componenti di altri Enti pubblici statali che abbiano attinenza con la materia trattata;

2. La Commissione dura in carica per tutto il mandato della consiliatura dell'Amministrazione comunale.

3. I componenti della Commissione svolgono ogni funzione a titolo gratuito, salvo un rimborso forfettario delle spese, determinato in € 30,00 per ogni seduta.

TITOLO II

Capo I

Art. 7 - Richiesta di concessione in uso dei beni immobili. Avviso pubblico - Modalità e termini

1. Nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento la concessione dei beni, ai soggetti di cui all'art. 48 comma 3 del codice antimafia, avverrà sulla base di una procedura ad evidenza pubblica, facendo salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di disporre la concessione diretta di beni immobili ad Enti pubblici ovvero ad enti pubblici non economici.

2. A tal fine verrà pubblicato apposito avviso da parte dell'Area Tecnica dell'Ente. I soggetti interessati dovranno presentare domanda di concessione in uso entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sull'albo on-line del Comune.

3. La richiesta di partecipazione deve essere inviata esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica

certificata e dovrà essere compilata in carta semplice, firmata dal legale rappresentante e indirizzata al Comune di Santo Stefano in Aspromonte.

4. In ogni caso per la presentazione della domanda di concessione, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, non è richiesta autenticazione della sottoscrizione ma il dichiarante dovrà allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica di un proprio valido documento di identità.

La richiesta, pena il mancato accoglimento, oltre ad essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, dovrà recare l'esatta indicazione della denominazione, della natura giuridica, della sede legale e del recapito del soggetto richiedente.

La richiesta dovrà essere corredata, in copia conforme, da quanto segue:

A) Per enti, associazioni, comunità, associazioni riconosciute e non:

- Atto costitutivo e statuto, unitamente al verbale dell'ultimo rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi e l'ultimo verbale di nomina del rappresentante legale.

Per le cooperative sociali:

- Atto costitutivo e statuto, unitamente al verbale dell'ultimo rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, l'ultimo verbale del rappresentante legale e il certificato di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso la Camera di Commercio, sezione cooperative a mutualità prevalente, secondo quanto disposto dal Decreto 23 giugno 2004 del Ministero delle Attività Produttive.

Per le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 21 agosto 1991, n. 266 e ss.mm.ii.:

- Atto costitutivo e statuto, unitamente all'ultimo verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, l'ultimo verbale di nomina del rappresentante legale e il Decreto di iscrizione al Registro Regionale, sezione provinciale, delle Organizzazioni di volontariato Per le comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n.309:

- Atto costitutivo e statuto, unitamente all'ultimo verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, l'ultimo verbale di nomina del rappresentante legale e il Decreto di riconoscimento come ente ausiliario della Regione o dello Stato.

Per le ONLUS:

- Atto costitutivo e statuto, unitamente all'ultimo verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, l'ultimo verbale di nomina del rappresentante legale, l'iscrizione dell'organizzazione all'anagrafe delle ONLUS dell'Agenzia delle Entrate così come stabilito dal Decreto Ministeriale 18 luglio 2003, n.266 "Attività di controllo nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale".

B) Dichiarazione resa dal rappresentante legale ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità, con la quale il richiedente:

1. dichiara di non trovarsi in condizioni di incapacità giuridica e incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di essere in regola con la normativa vigente in materia antimafia;
2. si obbliga ad applicare, per i soci dipendenti o dipendenti del soggetto richiedente, le condizioni normative e retributive quali risultanti dai contratti collettivi di categoria e da eventuali accordi integrativi degli stessi;
3. si obbliga ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;
4. dichiara di essere a conoscenza dei luoghi o dell'immobile del quale si richiede la concessione e di aver preso piena cognizione di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull'espletamento dell'attività;
5. si obbliga a comunicare costantemente e immediatamente all'Ente qualsiasi variazione della compagine sociale e/o del personale da impiegare nell'attività;
6. dichiara di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e

assistenziali a favore dei lavoratori;

7. dichiara di essere in regola con le norme di cui alla legge n° 68/1999 s.m.i. In materia di diritto al lavoro dei disabili;

8. dichiara di assumersi l'onore delle spese per la manutenzione straordinaria dell'immobile e delle relative utenze e servizi a rete;

9. dichiara di accettare i locali nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano;

10. dichiara di aver preso visione dell'avviso pubblico e di accettarne tutti i contenuti senza condizioni e riserve.

C) Il progetto di utilizzazione del bene del quale si richiede la concessione redatto e sottoscritto dal rappresentante legale, con allegata una dettagliata relazione descrittiva delle attività che si intendono realizzare, della loro ricaduta sul territorio, il relativo crono programma e il piano finanziario contenente l'impegno ad assumersi l'onere di sostenere le eventuali spese straordinarie. E' necessario altresì indicare e documentare la provenienza delle somme che si intendono impiegare per l'utilizzazione del bene.

D) Eventuale relazione analitica descrittiva delle attività svolte nell'ultimo triennio dal soggetto richiedente, redatta e sottoscritta dal rappresentante legale.

E) Eventuale relazione analitica descrittiva delle attività già svolte dal soggetto richiedente in materia di gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, redatta e sottoscritta dal rappresentante legale.

In riferimento ai punti D) e E) è necessario indicare in ciascuna relazione:

1. La tipologia di servizio e destinatari;
2. I committenti per i quali si è svolto il servizio (Enti Locali, altro);
3. La data di inizio e di scadenza dell'affidamento:
 - a) Numero totale di mesi in gestione
 - b) Estremi dell'atto di affidamento ed eventuali revoche
4. L'elenco nominativo e aggiornato dei soci e degli amministratori del soggetto richiedente;
5. La nomina del responsabile del progetto;
6. Piano finanziario.

Art. 8 - Procedimento di concessione beni immobili confiscati

1. Il Responsabile dell'Area Tecnica, decorso il termine perentorio stabilito nell'avviso pubblico, provvederà alla disamina della documentazione pervenuta attestando il rispetto dei tempi e dei modi di presentazione della domanda di concessione in uso.

2. All'esito dell'istruttoria di ammissibilità dell'istanza, rispetto a quanto stabilito nel relativo avviso pubblico, il Responsabile dell'Area Tecnica provvederà a trasmettere alla Commissione per la concessione dei beni confiscati alla 'ndrangheta, solo ed esclusivamente le domande in regola con le modalità, i termini e la documentazione previsti nell'avviso pubblico.

3. Riguardo al decreto di concessione del bene, si rinvia integralmente a quanto previsto dall'articolo 10, comma 4.

Capo II

Art. 9 - Richiesta di concessione in uso dei beni mobili iscritti in pubblici registri.

Avviso pubblico - Modalità e termini

1. La richiesta di concessione in uso dei beni mobili iscritti in pubblici registri dovrà essere presentata secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 7 del presente regolamento.

2. La domanda di concessione dovrà presentarsi con le seguenti modalità:

Ai sensi dell'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.445,

non è richiesta autenticazione della sottoscrizione ma il legale rappresentante sottoscrittore deve allegare, pena di esclusione, copia fotostatica di un proprio valido documento di identità.

La richiesta, pena il non accoglimento, oltre ad essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, deve recare l'indicazione precisa della denominazione, della natura giuridica, della sede legale e del recapito dell'ente richiedente.

Alla richiesta dovrà essere allegato, in copia conforme, quanto previsto all'art. 7 del presente Regolamento.

Dovrà altresì essere allegata una dichiarazione resa dal rappresentante legale del soggetto richiedente ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, con allegata fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità, con la quale manifesta:

- Di non trovarsi in condizioni di incapacità giuridica e incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di essere in regola con la normativa vigente in materia antimafia;
- Si obbliga ad applicare, per i soci dipendenti o dipendenti del soggetto richiedente, le condizioni normative e retributive quali risultanti dai contratti collettivi di categoria e da eventuali accordi integrativi degli stessi;
- È a conoscenza delle condizioni e dello stato in cui si trova il bene mobile iscritto in pubblici registri del quale si richiede la concessione e di accettarne lo stato di fatto e di diritto in cui si trova;
- Di assumersi l'onore delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria del bene mobile iscritto in pubblico registro;
- Di assumersi l'onere del pagamento della tassa di proprietà, in caso di applicazione della stessa, della assicurazione per la responsabilità civile, contro l'incendio ed il furto nonché di assumersi l'onere di tutti gli altri costi di gestione;
- Di assumersi l'onere di aggiornare i documenti di circolazione, per le auto e i motoveicoli, o altri beni mobili iscritti in pubblici registri, secondo le modalità richieste dalla legge, con conseguenti oneri a proprio carico, e di trasmettere la relativa documentazione in copia conforme al Dirigente del Settore competente per materia;
- Di dichiarare le finalità di utilizzazione del bene del quale si richiede la concessione redatto e sottoscritto dal rappresentante legale e di impegnarsi ad utilizzare il bene esclusivamente per tali specifiche finalità.

Art. 10 - Procedimento concessione beni mobili in pubblici registri

1. Per la concessione dei beni mobili iscritti in pubblici registri, si provvederà alla pubblicazione di un apposito avviso pubblico, secondo quanto stabilito dagli articoli 7 e 9.
2. I soggetti interessati dovranno presentare domanda di concessione in uso entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sull'albo on-line dell'Ente.
3. Decorso il termine perentorio stabilito nell'avviso pubblico, Responsabile dell'Area Tecnica provvederà alla disamina della documentazione pervenuta e procederà alla trasmissione alla Commissione beni confiscati delle sole domande in regola con le modalità ed i termini stabiliti nello stesso avviso pubblico.
4. Il Sindaco provvede, con apposita Delibera sindacale, alla assegnazione del bene, preso atto del parere emanato dalla Commissione di cui all'art. 6, espresso sotto forma di parere obbligatorio e vincolante.

Capo III

Art. 11 - Parametri per la valutazione delle domande

1. La "Commissione per la concessione dei beni confiscati alla 'ndrangheta ed alle altre forme di criminalità organizzata" decide a maggioranza dei suoi componenti, rendendo pareri obbligatori e vincolanti.

2. Per i beni immobili la Commissione decide sulla base dei seguenti elementi:

- il progetto di utilizzazione del bene e la relazione descrittiva delle attività che si intendono realizzare e la loro ricaduta sul territorio in termini di intervento di sviluppo locale, così come declinato all'articolo 1;
- la eventuale relazione analitica descrittiva delle attività svolte nell'ultimo triennio dal soggetto richiedente;
- la eventuale relazione analitica descrittiva delle attività già svolte dal soggetto richiedente in materia di gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata;
- i soggetti coinvolti nell'iniziativa e soggetti destinatari delle attività;
- i progetti di fattibilità di riutilizzo dei beni immobili che prevedono modifiche urbanistiche che migliorino l'efficienza della gestione del bene stesso al fine di riqualificarlo rispetto all'art. 1;
- la eventuale disponibilità ad effettuare opere di manutenzione straordinaria.

Art. 12 - Concessione beni immobili e beni mobili in pubblici registri

1. I rapporti tra concedente e concessionario sono disciplinati da apposito contratto, sottoscritto tra il Responsabile dell'Area Tecnica ed il legale rappresentante dell'Ente concessionario o il conduttore nel caso di destinazione dell'immobile per finalità locative, contenente almeno i patti e le condizioni prescritte dal vigente codice delle leggi antimafia.

2. L'adozione del provvedimento di concessione resta comunque condizionata all'acquisizione delle informazioni prefettizie nei confronti dei soggetti selezionati e deve prevedere a carico del concessionario quanto previsto dall'art. 11 del presente regolamento.

3. Prima di stipulare la convenzione verrà redatto apposito verbale di consegna dell'immobile e/o del bene mobile iscritto in pubblici registri.

Art. 13 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto:

a) a mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;

b) all'impiego ed all'eventuale recupero strutturale e funzionale ed adeguamento normativo, con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria a propria cura e spese, previo espresso atto di assenso dell'Ente proprietario, del bene concesso per la realizzazione delle attività fissate nel contratto;

c) a tenere costantemente informato l'Ente concedente mediante la presentazione di un rendiconto annuale delle attività svolte;

d) a stipulare in favore dell'Ente apposita polizza assicurativa per responsabilità civile per i danni a terzi e per i rischi che possano gravare sull'immobile, anche derivanti da incendio, atti vandalici e dal cattivo uso dell'immobile imputabile al concessionario o rilevabile dal verbale di consegna del bene, nonché a copertura dei beni, diversi dall'immobile, che hanno un valore economico significativo, tale polizza assicurativa sarà attivata per l'intera durata della concessione e verrà escussa dall'Ente, con una semplice richiesta al soggetto concessionario ed a quello che ha concesso la polizza quando si verificano le condizioni. Nel caso di beni mobili iscritti in pubblici registri di assumersi l'onore di sostenere le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria del bene nonché l'onere del pagamento della tassa di proprietà, in caso di applicazione della stessa, della assicurazione per la responsabilità civile, contro l'incendio ed il furto e di tutti gli altri costi di gestione;

e) ad attivare apposita polizza fidejussoria a favore dell'Ente, a copertura della integrità dei beni, commisurata al valore economico di mercato dell'immobile, che sarà attivata per l'intera durata della concessione e verrà escussa dall'Ente, con una semplice richiesta al soggetto concessionario ed a quello che ha concesso la fidejussione, quando si verificano le condizioni;

- f) a richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività cui si è obbligato;
- g) a rispettare nella conduzione delle attività cui è obbligato le vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori, nonché in materia di assistenza, previdenza e assicurazione dei lavoratori;
- h) a informare immediatamente l'Ente in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato del possesso del bene concesso;
- i) ad assolvere a tutte le spese per servizi a rete e utenze funzionali alla gestione del bene provvedendo ad intestare o volturare tutte le utenze a nome del soggetto concessionario;
- l) ad informare l'Ente con la trasmissione annuale di apposito elenco nominativo, dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sul bene concesso e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
- m) a trasmettere annualmente all'Ente copia del bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso, completo degli allegati di legge, nonché una relazione semestrale dettagliata sull'attività svolta, dalla quale si evincano risultati raggiunti espressi in termini di bilancio sociale;
- n) a esporre nei beni concessi una o più targhe di dimensioni cm 30 x cm 60 di metallo color bianco con scritta rossa sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di Santo Stefano in Aspromonte in alto al centro, e il numero della concessione, anche la seguente dicitura: "*Bene, confiscato alla 'ndrangheta*". Nel caso di concessione di un bene mobile registrato sia lo stemma, che la suddetta dicitura, dovranno essere inseriti negli sportelli laterali dei mezzi ricevuti in concessione e/o comunque in un posto ben visibile;
- o) a inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene, e per le finalità previste, lo stemma del Comune in alto al centro e, nel caso si tratti di beni produttivi, inserire nelle ceste di raccolta e nelle confezioni di vendita anche la dicitura che si tratta di "*Prodotti provenienti dalle terre, confiscate alla 'ndrangheta*";
- p) a restituire i beni nella loro integrità, restando comunque il concessionario obbligato verso l'Ente al risarcimento dei danni cagionati al bene che non siano imputabili al normale deperimento per l'uso.

Art. 14 - Durata

1. Alla concessione deve essere apposto un termine di durata.
2. Nella determinazione del termine di durata si dovrà tenere in considerazione l'impegno economico che il concessionario dovrà affrontare per l'attuazione dell'ipotesi progettuale proposta finalizzata al miglioramento e allo sviluppo del bene.
3. Di norma la concessione avente ad oggetto i beni immobili non può essere rilasciata per un periodo inferiore a 6 anni (sei) e superiore a 20 (venti) anni, mentre la concessione relativa ai beni mobili registrati non può essere rilasciata per un periodo inferiore a 3 anni (tre) e superiore a 10 (dieci) anni.
4. La concessione può essere rinnovata previa richiesta di rinnovo, compilata in carta semplice e firmata dal legale rappresentante dell'Ente concessionario, indirizzata al Comune di Santo Stefano in Aspromonte, almeno sei mesi prima della scadenza.
5. Il Responsabile dell'Area Tecnica provvederà al rinnovo, successivamente all'acquisizione della deliberazione della Giunta comunale, in ordine alla permanenza dell'interesse pubblico perseguito attraverso l'attività propria del progetto condotto dal concessionario.
6. La concessione può essere revocata anche prima della scadenza per le motivazioni di preminente interesse pubblico, stabilite d'intesa con il nucleo di supporto della Prefettura - U.T.G., con termine di preavviso al concessionario di almeno 6 (sei) mesi.

Art. 15 - Divieto di sub-concessione e di cessione del contratto

1. Il concessionario non può sub-concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione né cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione.
2. In caso di inosservanza dei suddetti divieti, la concessione verrà revocata.

Art. 16 - Controlli

1. E' rimesso al Responsabile dell'Area Tecnica, anche attraverso la Polizia Municipale, il controllo sul concessionario, sui beni concessi e sull'attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico, delle disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. A tale scopo, il citato Responsabile dell'Area Tecnica può, in ogni momento, procedere a carico del concessionario ad ispezioni, accertamenti d'ufficio e alla richiesta di documenti e di certificati probatori della permanenza dei requisiti e delle qualità che hanno dato titolo al rilascio della concessione. In ogni caso, tale attività di verifica deve essere espletata obbligatoriamente almeno una volta l'anno.

Art. 17 - Potere sanzionatorio

1. La concessione sarà dichiarata decaduta, previa contestazione, quando il concessionario contravvenga anche ad una sola delle disposizioni di cui all'art. 13 del presente regolamento, alle disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari, alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto tra le parti, al progetto approvato oppure metta in essere atti, iniziative, sia sul bene concesso in uso che al di fuori di esso, che contravvengano al ruolo ed alla collocazione anti-mafiosa dell'Ente concedente.
2. La concessione in ogni caso sarà revocata, senza l'osservanza di ogni ulteriore formalità e il rapporto risolto immediatamente, nei seguenti casi:
 - a) qualora dalle informazioni acquisite dalla Prefettura, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'Ente concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che l'Ente concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti da parte di organizzazioni criminali nello svolgimento della propria attività;
 - b) qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi della vigenti leggi in materia, la concessione;
 - c) qualora il concessionario ceda a terzi, anche di fatto, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte dell'Ente concedente, il contratto o costituisca di fatto sui beni concessi diritti o ipoteche di qualsiasi natura;
 - d) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per il concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.
 - e) qualora il concessionario si renda responsabile di violazioni delle norme in materia di lavoro, assistenza, sicurezza dei lavoratori e previdenza;
 - f) qualora il concessionario sia parte in rapporti contrattuali o convenzionali, per la fornitura di beni e servizi, con individui o organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale evidenzino forme di condizionamento di tipo criminale;
 - g) qualora il concessionario non abbia utilizzato il bene secondo il progetto presentato per il quale ha ottenuto la concessione entro 1 anno dal relativo provvedimento;
 - h) qualora il concessionario, in caso di terreno ricevuto in concessione, abbia effettuato sulla superficie dello stesso, opere murarie e/o altre costruzione non previste nel progetto presentato;
 - i) qualora l'ente concessionario non consegue l'oggetto sociale per il quale è stato costituito oppure quando sopravviene l'impossibilità di conseguirlo, nonché negli altri casi di cui all'art. 2272

del Codice Civile;

3. La decadenza comunque pronunciata non dà diritto ad alcuna forma di indennizzo a favore del concessionario.

Art. 18 - Azione risarcitoria

1. La violazione degli articoli 13 e 14 del presente regolamento, a seguito della decorrenza della concessione e dell'esercizio del potere sanzionatorio, comporta da parte del Comune l'immediata richiesta di risarcimento danni nei confronti del concessionario.

3. Il concessionario che sia stato dichiarato decaduto da precedente concessione per negligenza, responsabilità e violazione di legge non potrà presentare all'Ente, salvo pronunce favorevoli dell'Autorità Giudiziaria, altre richieste di concessione.

TITOLO III

Art. 19 – Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente la concessione in uso dei beni immobili e dei beni mobili registrati, nonché ai fini della interpretazione delle norme del presente regolamento, il foro competente è quello di Reggio Calabria.

Art. 20 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 15 gg. dalla data di esecutività della delibera di adozione e sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Santo Stefano in Aspromonte e sostituirà ogni altro atto regolamentare sulla stessa materia in precedenza approvato.

2. Per quanto qui non espressamente previsto valgono le leggi vigenti in materia.

Art. 21 - Norma transitoria e finale

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Responsabile dell'Area Tecnica provvede alla nomina della *"Commissione per la concessione dei beni confiscati alla 'ndrangheta ed alle altre forme di criminalità organizzata"*.

2. Le concessioni di diritto stipulate in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere disciplinate dai provvedimenti relativi, restando comunque soggette alle cause di decadenza e di revoca di cui agli articoli 14, 15 e 17 del presente regolamento.